



Città di **Reggio Calabria**

SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. N. 590

Prot. n. 188403 del 17/07/2026

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO
DENOMINATO ESTATE CATONESE 2026 – DAL 19.07.2026 AL
23.07.2026**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta prot. n. 188030 del 17.07.2026, inviata dal presidente dell'Associazione Officina delle idee del sig. Errigo Francesco nato Reggio di Calabria il 16.07.1969 e residente in via Figurella Trav. I n. 14, per l'evento in oggetto emarginato (gg 5) PEC.: officinadelleideecatona@pec.it; che si terrà nelle date dal 19 al 23 luglio 2026;

Vista l'autorizzazione del Demanio Marittimo prot. n. 187328U. Del 16.07.2026;

Visto l'assenso di Massima concesso dal Settore Cultura e turismo di Reggio Calabria prot. n. 184440U del 14.07.2026

Visto che per garantire il regolare svolgimento della manifestazione ed a tutela della pubblica e privata incolumità è necessario predisporre un adeguato provvedimento di modifica della sosta e della circolazione nelle aree interessate dalla manifestazione sportiva;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. lgs. n. 267 del 18.08.00;

Considerato che per garantire il regolare svolgimento dei lavori della manifestazione, in regime di sicurezza, è necessario predisporre un adeguato provvedimento per la disciplina della sosta e della circolazione nell'area interessata e nelle vie limitrofe;

Richiamati i precedenti provvedimenti amministrativi relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e le piazze della città;

ORDINA

dalle ore 18.00 alle ore 24.00 nei giorni dal 19 al 23.07.2026

in Lungomare Enzo Lagana' nel tratto compreso tra via Valle del Canale e via Fontanelle;



- l'istituzione del divieto di sosta con zona rimozione coatta o forzata ambo i lati
- l'interdizione alla circolazione

eccetto mezzi di Soccorso, Forze dell'Ordine e mezzi dell'organizzazione muniti di apposito logo

PRESCRIZIONI PER GLI ORGANIZZATORI

Si dispone:

- la presenza di personale dell'Associazione Richiedente riconoscibile alle intersezioni e nei punti critici alle chiusure;
- che tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, sia attuata e mantenuta a cura e spese dei richiedenti a norma dell'art. 21 del d.l.vo n. 285/92 e successive modificazioni.

La stessa ditta dovrà altresì approntare, a propria cura e spese:

- la transennatura di tutte le traverse affluenti e confluenti nell'area soggetta ad interdizione ;
- Comunicare per iscritto, 48/h prima dell'evento oggetto del presente provvedimento all'Ufficio Tecnico del traffico, e-mail: polizia_municipale@pec.reggiocal.it , la data e l'ora della messa in opera dei divieti di sosta con zona rimozione;
- adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione sia veicolare che pedonale.
- La validità del presente provvedimento è subordinata al possesso del Nulla Osta rilasciato Dal SUAP

L' Associazione richiedente è da intendersi responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla non corretta attuazione della manifestazione, ritenendosi questa Amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

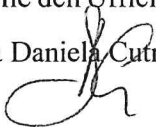
Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 17.07.2026

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico

Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente

Dott. Salvatore Zucco